AICA
Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico

AICA

Associazione Italiana per l'Informatica
ed il Calcolo Automatico

—

REGOLAMENTO SOCI

Aggiornamento al 29/09/2026

INDICE

1. Definizione 3

2. Categorie di Soci 3

3. Diritti e doveri dei Soci 3

4. Regole di ammissione 3

5. Criteri di ammissione 4

5.1. Criteri generali 4

5.2. Divieto di iscrizione per i dipendenti 5

5.3. Norme Antiscalata e Periodo Elettorale 5

6. Versamento della Quota associativa 5

7. Vantaggi e opportunità per i Soci 5

8. Eleggibilità dei Soci e conflitti di interesse 6

9. Dimissioni 7

10. Cancellazione e Radiazione dei Soci 7

11. Riammissione dei Soci Cancellati 8

12. Quote associative annuali 8

1. Definizione

Il presente regolamento ha lo scopo di definire i requisiti e le modalità per l'iscrizione dei Soci, le modalità relative alla loro partecipazione alle attività ed ai lavori dell'Associazione, nonché la costituzione di Registri Pubblici, per alcune categorie di Soci, volti a pubblicizzare e valorizzare le loro competenze.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che sono interessati al settore delle Scienze e delle Tecnologie Digitali, con fini culturali, scientifici, professionali e divulgativi.

2. Categorie di Soci

Come definito nello Statuto dell'Associazione al Cap.2, i Soci sono distinti in cinque categorie:

- Giovani
- Ordinari
- Professionisti
- Collettivi
- Onorari

I criteri di ammissione e le quote sociali sono fissate, secondo la categoria, dal Consiglio Direttivo, come indicato dallo Statuto.

3. Diritti e doveri dei Soci

I diritti e doveri dei Soci sono indicati agli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Associazione.

Tutti i Soci, in regola con i versamenti delle quote sociali, hanno la possibilità di partecipare alle attività dell'Associazione sia attraverso la candidatura alle cariche sociali, nazionali o territoriali, come previsto dallo Statuto, sia attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, gruppi di progetto, gruppi di interesse tematici organizzati dalle Sezioni Territoriali o direttamente dalla struttura nazionale.

Il Socio, all'atto della sua richiesta di associazione indica la Sezione Territoriale in cui ritiene di svolgere **primariamente** la sua attività associativa, di norma la sua Sezione di competenza relativa alla sua residenza.

La Sezione Territoriale resta il riferimento primario del Socio, lo strumento che consente al Socio la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione attraverso lo sviluppo di proposte ed iniziative atte allo sviluppo degli obiettivi di AICA.

Hanno diritto di voto tutti i Soci che sono in regola con tutti i requisiti richiesti alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

4. Regole di ammissione

Le richieste di adesione all'Associazione vanno effettuate utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'Associazione o presso la segreteria **da inviare tramite piattaforma o mail, direttamente alla segreteria soci**.

Il sito web dell'Associazione consente l'invio della domanda direttamente in modalità telematica.

Per aderire all'Associazione occorre essere in possesso di una serie di "requisiti di partecipazione" indicati al successivo punto 5. Il possesso di tali requisiti deve essere auto-certificato dall'interessato all'atto della richiesta di adesione.

La domanda si ritiene perfezionata dal momento in cui viene versata la quota di iscrizione che deve essere corrisposta dal singolo richiedente contestualmente o successivamente rispetto all'invio della domanda stessa. Ove la quota di iscrizione non pervenisse non contestualmente all'invio della domanda, tale versamento deve indicare il nominativo specifico a cui si riferisce.

Entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda AICA si riserva la verifica dei requisiti e la notifica di eventuali discrepanze all'interessato. Trascorso tale periodo il futuro socio dovrà attendere la comunicazione ufficiale da parte del Segretario Generale per l'avvenuta ammissione come Socio attraverso il cambio di stato da "IN ATTESA DI AMMISSIONE" ad "AMMESSO" sulla piattaforma soci o sull'app soci. Ove venissero riscontrate delle incoerenze nelle informazioni fornite il Segretario Generale, nel termine indicato, notificherà all'interessato le ragioni del rigetto dell'ammissione a Socio.

In caso di rifiuto definitivo verrà restituita all'interessato la quota sociale già versata.

La qualifica di Socio Onorario è proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea Generale.

5. Criteri di ammissione

5.1 - Criteri generali

Possono richiedere l'ammissione in qualità di Soci tutti coloro che si riconoscono negli obiettivi dell'Associazione e che per la loro formazione scientifica, tecnica, culturale o per la loro esperienza professionale, sono interessate agli scopi dell'Associazione.

I criteri di ammissione per i Soci Ordinari, Studenti Giovani e Collettivi prevedono la verifica della domanda redatta dagli interessati, l'adesione al Codice Etico ed il versamento della rispettiva quota associativa secondo gli importi e le modalità decise dal Consiglio Direttivo definite dal presente regolamento.

Per i Soci Giovani è previsto un limite d'età che viene fissato a 33 anni al momento dell'associazione. È quindi consentita l'ammissione o la conservazione della qualifica di Socio Giovane anche per l'anno solare in cui il Socio compie il 33-imo anno d'età.

Possono richiedere l'ammissione in qualità di Soci Professionisti coloro la cui attività principale è riferibile all'ICT ed alle tecnologie digitali, sia in termini strategici sia operativi, sia nello sviluppo e diffusione delle nuove competenze necessarie nella società digitale. In particolare coloro che traggono beneficio economico da tale attività in qualità di libero professionista, dipendente, imprenditore o altra qualifica.

La dichiarazione deve indicare l'attività prevalente svolta, il/i profilo/i professionale identificato tra quelli indicati dal framework eCF oppure il riferimento alla figura professionale indicata nel Repertorio Nazionale delle Figure Professionali, il tipo di occupazione e, se dipendenti, i riferimenti del datore di lavoro.

I criteri di ammissione dei Soci Professionisti si aggiungono a quelli previsti per i Soci Ordinari la sottoscrizione del Codice di Condotta Professionale ed il soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- essere in possesso di una laurea magistrale a pieni voti ad indirizzo informatico o di un dottorato;
- essere in possesso di una laurea magistrale ad indirizzo informatico ed avere almeno un anno di esperienza specifica;
- essere in possesso di una laurea di 1°livello ad indirizzo informatico ed avere almeno due anni di esperienza specifica;
- essere in possesso di un diploma ad indirizzo IT o altra laurea ed avere almeno tre anni di esperienza specifica;
- avere una esperienza specifica nel settore di almeno sei anni.

L'attestazione dei requisiti indicati è effettuata attraverso la dichiarazione del candidato socio ed ogni altro documento comprovante il possesso dei requisiti richiesti (curriculum vitae, dichiarazioni di enti e datori di lavoro, certificati, ecc.)

In sede di rinnovo annuale dell'associazione, il socio è tenuto a dichiarare l'eventuale perdita dei requisiti di socio professionista e ad associarsi nella categoria di soci pertinente.

I Soci Professionisti, in particolare, devono impegnarsi a partecipare alle attività di formazione permanente che garantiscano il proprio aggiornamento relativamente all'evoluzione delle tecnologie digitali. Tali attività possono essere organizzate direttamente dall'Associazione o da altri enti ed organismi con cui l'Associazione decide di collaborare.

Nell'ambito del riconoscimento e della valorizzazione delle conoscenze e competenze specifiche dei Soci, sia Ordinari sia Professionisti, AICA potrà offrire percorsi di Qualificazione, o Certificazione secondo la normativa vigente, e costituire Registri Pubblici per la formalizzazione e pubblicizzazione di tali qualifiche.

Non saranno ammessi richieste candidati soci che hanno avuto pendenze giudiziarie con l'associazione o che abbiano promosso cause e/o che siano stati sottoposti a provvedimento di licenziamento anche concordato.

5.2 – Divieto di iscrizione per i dipendenti

I dipendenti dell'Associazione non possono presentare richiesta di iscrizione in qualità di Soci. Tale divieto trova fondamento nell'autonomia statutaria riconosciuta dall'art. 36 c.c. ed è motivato da esigenze di prevenzione di incompatibilità tra il rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione e la qualità di Socio, al fine di garantire l'indipendenza degli organi associativi e la corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse.

Clausola di salvaguardia per i dipendenti già iscritti

Fanno eccezione al divieto di cui al comma precedente esclusivamente coloro che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultino già iscritti come Soci. Tali soggetti potranno continuare a mantenere la qualità di Socio per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Associazione.

5.3 Norme Antiscalata e Periodo Elettorale

5.3.1 – Diritto di voto dei nuovi iscritti in anno elettorale

Il diritto di voto spetta ai soci in regola alla data di convocazione ex Art. 3. Per le assemblee elettorali, il diritto di voto è condizionato all'iscrizione perfezionata da almeno novanta giorni antecedenti alla data di convocazione. La limitazione si applica sia ai nuovi iscritti sia ai soci riammessi dopo cancellazione per morosità.

5.3.2 – Sospensione temporanea delle iscrizioni in periodo elettorale

Il Consiglio Direttivo può sospendere le nuove iscrizioni e i rinnovi nel periodo pre-elettorale con **delibera motivata**, indicando la durata — non superiore a novanta giorni — e le specifiche ragioni. La sospensione non può essere prevista in via generale nel solo Regolamento, in quanto incidente sulla libertà di associazione ex art. 18 Cost.; ogni applicazione richiede valutazione caso per caso del Consiglio Direttivo.

5.3.3 – Ineleggibilità del socio radiato

Il socio radiato non può candidarsi ad alcuna carica per **cinque anni** dalla data del provvedimento. La riammissione come socio non comporta il ripristino automatico dell'eleggibilità: il diritto di candidarsi riacquista efficacia solo decorso integralmente il quinquennio, indipendentemente dalla data di riammissione.

6. Versamento della Quota associativa

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale in un'unica soluzione, salvo gli esoneri previsti all'art.12. Ciascun socio provvede al pagamento esclusivamente per sé stesso; nel caso di parenti di primo grado o coniugi/conviventi è ammissibile. Il pagamento da **parte di persona giuridica per soci individuali** è compatibile, ma va limitato a un solo soggetto.

La quota associativa si riferisce all'anno solare. Il rinnovo delle quote va effettuato entro la scadenza del 31 gennaio.

In qualsiasi caso dato da esclusione o recesso, le quote associative non sono rimborsabili, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

I Soci che fossero in ritardo con il pagamento della quota associativa di oltre 30 giorni solari perdono la qualità di Socio e decadono automaticamente da qualunque carica assunta all'interno dell'Associazione, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo in carica.

7. Vantaggi e opportunità per i Soci

Per i Soci Ordinari, per i Soci Giovani e per i Soci Onorari, AICA prevede attualmente i seguenti vantaggi e possibilità:

- Possibilità di candidatura alle cariche sociali, nazionali o territoriali;
- Possibilità di partecipazione a gruppi di lavoro, gruppi di progetto, gruppi di interesse tematici organizzati dalle Sezioni Territoriali o direttamente dalla struttura nazionale;
- Possibilità di promuovere gruppi di lavoro o gruppi di interesse tematici sia a livello territoriale sia nazionale;

- Possibilità di essere testimonial dei valori e delle iniziative dell'Associazione sia in eventi sia sul sito;
- Partecipazione gratuita al Congresso Annuale ed a condizioni privilegiate agli altri eventi organizzati da AICA (es. Didamatica, ecc.…);
- Possibilità di accedere a condizioni privilegiate a percorsi di qualificazione o certificazione AICA delle competenze in ambito digitale;
- Sconti o facilitazioni in base ai protocolli d'intesa con altre associazioni, Enti e con organizzazioni varie

Per i Soci Professionisti, oltre a tutto quanto previsto per i Soci Ordinari, AICA offre le seguenti opportunità e vantaggi:

- Riconoscibilità della qualifica di Socio:
 - all'interno, nell'ambito di attività e sviluppo prodotti dell'Associazione;
 - all'esterno, attraverso il Registro dei Professionisti AICA e la possibile dicitura su carta intestata e biglietti da visita;
- Impegno/opportunità di garantire l'aggiornamento professionale;
- Facilitazione dei contatti internazionali:
- Quote partecipazione scontate, ove AICA ha stipulato un accordo, a conferenze ed eventi internazionali;
- Quote di partecipazione agevolate **per partecipazione** a conferenze ed eventi internazionali, nell'ambito degli accordi stipulati dall'Associazione con le rispettive organizzazioni;
- Possibilità di partecipazione ai gruppi di interesse internazionali;
- Possibilità di accedere a condizioni riservate ai Soci per la fruizione di percorsi di qualificazione o certificazione AICA finalizzati all'attestazione del proprio sviluppo professionale.

8. Eleggibilità dei Soci e conflitti di interesse

8.1 - Eleggibilità e conflitti

Come indicato nello Statuto e precisato al punto 7 del presente Regolamento, i Soci Ordinari, i soci Giovani e i Soci Professionisti in regola con i requisiti ivi indicati possono candidarsi alle Cariche Sociali, nazionali o territoriali.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e ne indica le strategie; stante questo compito è necessario evitare potenziali conflitti di interessi.

Il conflitto di interessi si configura sia nel caso di interessi rappresentati direttamente, sia attraverso parenti e affini, soci in affari o più in generale attraverso persone che vengano individuate come portatori di interessi specifici. (definizione del Grado di parentela):

- Entro il secondo grado (Standard generale): L'articolo 7 del DPR 62/2013 impone l'astensione per i legami con parenti e affini entro il secondo grado (fratelli, sorelle, nonni, nipoti in linea retta, suoceri, cognati). [1, 2, 3, 4]

- Entro il sesto grado (Criterio esteso / Appalti): Nelle procedure di evidenza pubblica e valutazione dei contratti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) considera potenzialmente rilevanti i vincoli di parentela fino al sesto grado qualora vi sia un interesse economico in gioco" da verificare o fare semplicemente riferimento alle norme.

I Consiglieri in conflitto di interesse sono tenuti a segnalare la propria posizione e attenersi alle indicazioni che il Consiglio Direttivo stesso fornirà loro.

Il Consiglio Direttivo indicherà ai Consiglieri ritenuti in conflitto d'interessi di astenersi dalla discussione e dalla votazione ove ritenesse che l'argomento in trattazione rientri nei temi inerenti al conflitto d'interesse.

Riguardo alla eleggibilità dei Soci, i Candidati alle cariche sociali in conflitto di interesse sono tenuti a segnalare la propria posizione al Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale potrà anche autonomamente, a suo insindacabile giudizio, evidenziare potenziali conflitti di interesse di Soci candidati.

Il Comitato Elettorale segnalerà eventuali Candidati in conflitto di interessi, lasciando tuttavia agli elettori la facoltà di votare anche un candidato che – se eletto – parteciperà ai lavori del Consiglio Direttivo

come portatore di interessi ma che sarà tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione conseguente per i temi afferenti al conflitto d'interesse sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato Elettorale potrà altresì definire come non candidabile il Socio che nel quinquennio precedente all'anno in cui si svolgono le elezioni:

a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Associazione o svolga attività in concorrenza con la stessa;

b) abbia costretto la Associazione, in relazione a gravi inadempienze, ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

c) abbia avuto un ruolo diretto in fatti o circostanze segnalati come irregolari nei verbali del Commissione Etica.

Nel caso che si ritenesse opportuna la presenza di Soci appartenenti alla struttura operativa di AICA e/o portatori di significativi patrimoni di esperienza relativi ad attività e progetti, il Consiglio Direttivo può avvalersi del loro contributo invitandoli nelle sessioni del Consiglio Direttivo.

8.2 - Limitazioni alle cariche associative per i dipendenti già soci

I dipendenti già soci di cui all'art.5.2 precedente, possono candidarsi alle cariche del Consiglio Direttivo di Sezione.

In ogni caso, i dipendenti già soci sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Commissione Elettorale e alla Commissione Etica relativamente a qualsiasi situazione che possa configurare un conflitto di interessi tra il proprio ruolo lavorativo e l'attività associativa.

9. Dimissioni

Questo punto è definito all'art. 8 dello Statuto dell'Associazione.

10. Cancellazione e Radiazione dei Soci

Questo punto è definito all'art. 9 dello Statuto dell'Associazione.

In entrambi i casi (cancellazione o radiazione) il provvedimento di esclusione del Socio dalla vita associativa avrà effetto immediato in maniera cautelativa.

Nella valutazione e eventuale delibera di sanzioni relative a cancellazione e radiazione dei Soci, il Consiglio Direttivo delibererà relativamente a situazioni potenzialmente incompatibili con la qualifica di Socio.

– Attività concorrenziali

Il socio che svolga attività concorrenziali con l'Associazione conserva il diritto di voto ma non può candidarsi ad alcuna carica associativa per tutta la durata dell'attività concorrenziale. La segnalazione è rimessa alla Commissione Etica, competente per la valutazione; il Consiglio Direttivo adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la radiazione ex Art. 10. Nelle more del procedimento il socio conserva tutti gli altri diritti associativi.

– Dipendenti AICA già soci

Il dipendente che mantenga la qualità di Socio in forza della clausola di salvaguardia ex Art. 5 si trova in situazione di conflitto di interessi. Può candidarsi a qualsiasi carica, inclusa la **Presidenza di Sezione Territoriale**, con obbligo di astensione su tutte le materie connesse al proprio rapporto di lavoro. Se eletto Presidente di Sezione, l'obbligo di astensione deve essere formalizzato con dichiarazione scritta depositata presso la Segreteria Generale entro trenta giorni dall'elezione. La violazione dell'obbligo costituisce causa di decadenza dalla carica.

-Decadenza e sospensione del diritto di voto

La decadenza per morosità opera automaticamente ex Art. 6, senza delibera. Il socio in procedimento di radiazione non esercita il diritto di voto nelle more del procedimento. L'effetto cautelare immediato ex Art. 10 è compatibile con lo Statuto solo se seguito da contraddittorio entro trenta giorni dalla notifica; in difetto, il provvedimento è esposto a impugnazione ex art. 24 c.c. (nelle note le indicazioni per interpretarlo).

Il CD può adottare un provvedimento cautelare immediato di sospensione (non di radiazione definitiva) delle prerogative del socio; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il socio deve essere messo in condizione di presentare le proprie controdeduzioni al CD; il CD delibera in via definitiva entro i successivi 30 giorni, tenendo conto delle controdeduzioni ricevute.

In particolare il Consiglio deliberare nei casi di Socio che:

a) non abbia rispettato il Codice Etico e/o il Codice di Condotta Professionale

b) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Associazione o svolga attività in concorrenza con la stessa;

11. Riammissione dei Soci Cancellati

Il socio riammesso è trattato come nuovo socio, con anzianità dalla riammissione. L'ammissione richiede delibera del Consiglio Direttivo, non è automatica. Questo punto è definito all'art. 10 dello Statuto dell'Associazione.

12. Quote associative annuali

Il Consiglio Direttivo ha stabilito le seguenti quote associative annuali:

- Socio Giovane: € 20,00
- Socio Ordinario: € 80,00
- Socio Professionista: € 80,00
- Socio Collettivo: € 400,00

Si precisa che i Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota annuale; è sufficiente che manifestino personalmente l'intenzione di mantenere il loro status associativo.

Gli Istituti Scolastici e gli altri enti qualificati da AICA come Test Center possono accedere alla categoria dei Soci Collettivi versando la quota ridotta di € 200,00.

Nell'ambito dei Soci Ordinari sono previste quote agevolate per alcune specifiche tipologie:

- docenti e personale ATA di scuole pubbliche e private - quota associativa € 20,00
- supervisori ECDL - quota associativa € 20,00
- animatori digitali - quota associativa € 20,00

Nelle more della specifica regolamentazione, tali tipologie sono assimilate alla categoria dei Soci Ordinari. Al fine di usufruire della quota agevolata, il richiedente è tenuto a dichiarare la propria tipologia di appartenenza all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili. Ciascun Socio potrà beneficiare esclusivamente dell'agevolazione più favorevole tra quelle cui ha diritto. In particolare, i Soci Ordinari che usufruiscono della quota agevolata riservata alle tipologie sopra indicate non possono avvalersi di ulteriori riduzioni derivanti da convenzioni o protocolli d'intesa stipulati dall'Associazione con Enti, associazioni o altre organizzazioni di cui il Socio sia eventualmente membro.

Il Presidente informando il Consiglio Direttivo, può stipulare accordi di collaborazione con altri enti o associazioni che abbiano finalità analoghe o sinergiche a quelle di AICA, concordando condizioni agevolate per l'accettazione di nuovi Soci.

Per coloro che si associano a partire dal 1° ottobre di ciascun anno, la quota associativa versata ha validità per l'intera annualità in corso, con scadenza al 30 settembre dell'anno successivo. Lo status di Socio decorre dalla data di perfezionamento della domanda di iscrizione.

Agevolazioni per i Soci Ordinari, per i Soci Giovani e Professionisti:

- Coloro che si associano ad AICA e sono già soci **di Enti, associazioni, o altre organizzazioni che hanno stipulato un protocollo di intesa** usufruiscono di uno sconto del 20% sulla quota di associazione.
- I possessori di certificazioni professionali AICA, potranno su delibera del Consiglio Direttivo, essere agevolati di una % di sconto, in corso di validità, usufruiranno di uno sconto che sarà definito dal CD in % della quota associativa. Il Segretario Generale dovrà comunicare la richiesta in Consiglio Direttivo che delibererà della % di sconto prevista.

NOTE

Nota interpretativa sull'art. 24 c.c. e l'effetto cautelare immediato (Art. 10)

Il passaggio affronta tre situazioni distinte che meritano un'analisi separata.

Prima parte: decadenza automatica per morosità. Questo è il punto più lineare. L'Art. 6 del Regolamento Soci prevede che il socio in ritardo con il pagamento di oltre 30 giorni perde la qualità di Socio e decade da qualunque carica. Il meccanismo, non richiede delibera del CD: si verifica il fatto (mancato pagamento oltre 30 giorni), si produce l'effetto (decadenza). Il diritto di voto si perde come conseguenza diretta della perdita della qualità di Socio. Non ci sono particolari problemi interpretativi.

Seconda parte: sospensione in pendenza di procedimento di radiazione. Nel caso in cui il socio sottoposto a procedimento di radiazione non vota finché il procedimento è in corso ("nelle more"). Il principio è cautelativo e ragionevole: se l'Associazione sta valutando se radiare un socio, è prudente che questo non eserciti diritti che potrebbero incidere sulla vita associativa. Tuttavia, questa sospensione cautelare non è prevista espressamente nel Regolamento vigente né nello Statuto, e rappresenterebbe una limitazione di un diritto del socio in assenza di un provvedimento definitivo. Andrebbe quindi formalizzata con una base regolamentare esplicita.

Terza parte: l'effetto cautelare immediato e l'art. 24 c.c.. Il profilo di maggiore complessità giuridica attiene all'introduzione, nella proposta di modifica dell'Art. 10, di un "effetto immediato in via cautelare" del provvedimento di cancellazione/radiazione.

La compatibilità di tale immediatezza con le disposizioni statutarie e con i principi del giusto procedimento è subordinata alla garanzia del contraddittorio entro trenta giorni dalla notifica; l'omissione di tale garanzia espone il provvedimento a impugnazione ai sensi dell'art. 24, terzo comma, c.c.

Il riferimento all'art. 24 c.c. riguarda le norme sull'esclusione degli associati dalle associazioni non riconosciute. L'art. 24 del Codice Civile stabilisce che l'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea (o dall'organo previsto dall'atto costitutivo/statuto), ma l'associato può adire l'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. La giurisprudenza ha poi consolidato il principio che, anche nelle associazioni non riconosciute, il provvedimento di esclusione deve rispettare i principi fondamentali del contraddittorio e del giusto procedimento.

Sul piano applicativo, l'adozione da parte del Consiglio Direttivo di un provvedimento cautelare ad effetto immediato — nella forma della sospensione delle prerogative associative ovvero della radiazione con decorrenza istantanea — in assenza di preventivo contraddittorio o senza che allo stesso sia assicurato entro un termine ragionevole successivo alla notifica, espone il provvedimento all'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per violazione del diritto di difesa dell'associato, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, c.c. Il termine di trenta giorni dalla notifica costituisce, alla luce della dottrina prevalente e della giurisprudenza consolidata in materia associativa, la soglia temporale ritenuta compatibile con le esigenze di tutela cautelare dell'ente e, al contempo, idonea a garantire l'effettività del contraddittorio.